

COMUNE DI VASANELLO

Provincia di Viterbo



REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/12/2025

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Finalità.....	3
Art. 3 - Criteri generali.....	3
Art. 4 - Definizioni.....	4
Art. 5 - Tipologie di esercizio dell'attività.....	5
Art. 6 - Vendita di particolari merci.....	5
Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio mediante l'uso di posteggio.....	6
Art. 8 - Autorizzazione per la forma itinerante.....	6
Art. 9 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare.....	7
Art. 10 - Disposizioni contro l'abusivismo, DURC e carta di esercizio.....	7
Art. 11 - Contingentamento posteggi.....	8
Art. 12 - Operazioni di spunta.....	8
Art. 13 - Merci poste in vendita.....	9
Art. 14 - Controllo del mercato.....	9
Art. 15 - Utilizzo del suolo pubblico.....	9
Art. 16 - Subingressi.....	10
Art. 17 - Orario di mercato.....	11
Art. 18 - Bando pubblico di assegnazione.....	11
Art. 19 - Durata delle concessioni nei mercati, fiere e posteggi fuori mercati.....	12
Art. 20 - Produttori agricoli.....	12
Art. 21 - Mezzi di trasporto.....	13
Art. 22 - Pubblicità dei prezzi.....	13
Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.....	13
Art. 24 - Vendita di prodotti alimentari.....	13
Art. 25 - Norme di comportamento durante la vendita.....	13
Art. 26 - Mancato utilizzo del posteggio.....	14
Art. 27 - Mercato.....	14
Art. 28 - Posteggi fuori mercato e commercio in forma itinerante.....	15
Art. 29 - Aree di sosta commercio itinerante.....	15
Art. 30 - Orario di vendita.....	15
Art. 31 - Feste e sagre.....	16
Art. 32 - La Fiera.....	17
Art. 33 - Dislocazione fiera.....	18
Art. 34 - Istituzione, modifica, soppressione dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati.....	18
Art. 35 - Revoca dell'autorizzazione e decadenza della concessione.....	19
Art. 36 - Sospensione del titolo abilitativo.....	20
Art. 38 - Sanzioni.....	21
Art. 39 - Vigilanza.....	21
Art. 40 - Entrata in vigore.....	21

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili, destinati a mercati.
2. Il presente regolamento è redatto sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione Lazio attraverso la legge 6 Novembre 2019 n°22.
3. Il Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale può essere aggiornato in qualsiasi momento mediante le medesime modalità previste per la sua approvazione, mantiene la propria validità fino alla sua sostituzione o rinnovo.
4. E' costituito da n. 40 articoli e disciplina il commercio, inteso come attività di vendita di merci al dettaglio e come somministrazione di alimenti e bevande, effettuato su aree pubbliche e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, sulla base della L.R. n° 33/99 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 22/2019, disciplina l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure amministrative relative e l'individuazione dei luoghi dove tale attività è consentita o sottoposta a limitazioni o divieti, persegue inoltre le seguenti finalità:
 - a) l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica.
 - b) lo svolgimento dell'attività commerciale.
 - c) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita, di accesso e di acquisto dei consumatori.
 - d) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci.
 - e) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - f) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo e riconoscimento delle medie e piccole tipologie di attività commerciale nonché la tutela dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
 - g) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - h) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
 - i) la sicurezza degli operatori e dei fruitori delle aree mercatali e fieristiche sia in relazione alle attrezzature commerciali utilizzate che al rispetto delle caratteristiche delle condizioni di deflusso ordinato dei partecipanti in caso di necessità.

Art. 3 - Criteri generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale se non nei casi presenti dal Regolamento, per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria o da altre norme vigenti.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni nell'ambito di mercati ovvero su qualsiasi altra area, purché in forma itinerante.
3. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana, o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
 - f) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - g) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio;
 - h) per presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
 - i) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;
 - j) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - k) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
 - l) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, a
 - m) parte del personale del Comando di Polizia Locale, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi, in base ad una graduatoria risultante dal registro delle presenze;
 - n) per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione;
 - o) per attività stagionali: quelle che si svolgono dal 1 giugno al 30 settembre per la vendita dei prodotti tipici stagionali estivi e dal 15 ottobre al 15 marzo per i prodotti stagionali autunnali e/o invernali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Art. 5 - Tipologie di esercizio dell'attività

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto:
 - a) mediante l'utilizzo di posteggio, come definito nell'articolo 4 comma 1 lettera d);
 - b) in forma esclusivamente itinerante;
2. L'esercizio dell'attività di cui alla precedente lettera a) necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal comune secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.
3. L'esercizio dell'attività di cui alla precedente lettera b), in forma esclusivamente itinerante, è consentito a chi sia in possesso di autorizzazione rilasciata dal SUAP del comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o altro comune nel quale si intende avviare l'attività, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento.
4. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi le seguenti denominazioni:
 - a) posteggi isolati o fuori mercato;
 - b) mercati;
 - c) fiere.
5. I titoli abilitativi all'esercizio dell'attività devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta degli organi addetti alla Vigilanza.
6. L'autorizzazione relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di effettuare sia la vendita che la somministrazione di cibi e di bevande, a condizione che sia escluso il servizio assistito di somministrazione.
7. La vendita e/o somministrazione non assistita di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.

Art. 6 - Vendita di particolari merci

1. Le merci usate che vengono esposte per la vendita da parte degli operatori devono essere separate nettamente da quelle non usate; l'operatore dovrà indicare in maniera estremamente chiara, mediante esposizione di idoneo cartello reso ben visibile al pubblico, che i prodotti esposti per la vendita sono usati, e non si dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale. La commercializzazione di tali merci è soggetta anche al possesso del registro previsto dall'articolo 128 del TULPS approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n° 773, opportunamente vidimato nelle forme previste, solamente se il loro prezzo di vendita sia superiore ai 100 €. Tale importo infatti viene stabilito quale limite "di scarso valore commerciale" esentato dall'applicazione del TULPS ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento di applicazione del TULPS approvato con R.D. 6 Maggio 1940 n° 635.
2. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773, rilasciata dal comune di residenza dell'operatore e vidimata da tutti i comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal giorno successivo a quello del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS.
3. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessario per la vendita di determinati prodotti.
4. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito in originale agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.
5. È vietata la vendita su area pubblica, in qualsiasi forma.

Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio mediante l'uso di posteggio

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.
2. L'autorizzazione è rilasciata, sulla base delle procedure contenute nell'articolo 19 del presente regolamento, a persone fisiche, società di persone o capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010.
3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentari e non alimentari sempre che sia dimostrato, nel caso di settore alimentare, anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'attività.
4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il comune rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica in essa indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.
5. Le dimensioni di ciascun posteggio sono oggetto di dettagliata specificazione così come segue:
 - a) Per il mercato settimanale e la fiera annuale i posteggi possono essere di 40 mq o 50 mq come da planimetria allegata;
 - b) Per i posteggi fuori mercato possono essere minimo di 32 mq e massimo di 40 mq.
6. È fatto divieto all'esercente concessionario del posteggio di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nel piano delle aree e nella concessione stessa, sia in relazione alle sue dimensioni che alla destinazione o specializzazione merceologica o anche alla eventuale stagionalità di utilizzo.
7. L'autorizzazione, da esibirsi in originale agli organi di vigilanza, consente anche l'esercizio in forma itinerante, la partecipazione alle fiere e alle operazioni di spunta su tutto il territorio nazionale, oltre all'utilizzo del posteggio assegnato.
8. Nei mercati e nelle fiere costituite da un numero di posteggi non superiori a 100 unità, al medesimo soggetto giuridico non è consentito di possedere, a qualsiasi titolo, proprietà o gestione, oltre 2 concessioni per ognuno dei settori merceologici.
9. Il medesimo soggetto giuridico non può essere possessore, a qualsiasi titolo, proprietà o gestione, di oltre 5 autorizzazioni e concessioni per posteggi isolati.
10. I soggetti indicati dall'articolo 35 comma 7 lettere a), b), c) e d) del presente regolamento non possono essere titolare di oltre una concessione di suolo pubblico nel medesimo mercato o fiera.

Art. 8 - Autorizzazione per la forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è consentito a coloro che sono in possesso della specifica autorizzazione, richiesta e rilasciata dal comune di residenza anagrafica dell'imprenditore o sede legale della società, o anche da qualsiasi altro comune nel quale si intenda avviare concretamente l'attività, ottenendo il titolo abilitativo previsto dal procedimento amministrativo prescelto da quel comune.
2. L'autorizzazione, da esibirsi in originale agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale solamente se si utilizza uno dei "veicoli" definiti dall'articolo 47 comma 1 del codice della strada approvato con D.lgs 30 Aprile 1992 n° 285; ed inoltre le seguenti attività:
 - a) partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere su tutto il territorio nazionale;

- b) la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, cura, intrattenimento o svago, su tutto il territorio nazionale;
- c) la partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale;
- 3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, sempre che sia dimostrato il possesso del requisito morale ed anche professionale nel caso di settore merceologico alimentare, così come previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'attività.

Art. 9 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

- 1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente da parte di collaboratori familiari regolarmente iscritti o di un dipendente.
- 2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare o legale rappresentante o socio è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto e la sua durata.
- 3. La dichiarazione di cui al comma 2, sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare o legale rappresentante e sostituto e corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza; nella dichiarazione deve essere indicata la tipologia di rapporto esistente e gli estremi della documentazione al fine di reperire, presso i competenti uffici pubblici, i documenti attestanti il rapporto di dipendenza o collaborazione che intercorre.
- 4. Nell'ipotesi che l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia ai sensi del precedente articolo 6, il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS.

Art. 10 - Disposizioni contro l'abusivismo, DURC e carta di esercizio

- 1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, comunque esercitato, è subordinato alla verifica del possesso della regolarità contributiva da parte del comune che la esercita con modalità completamente informatica e con controllo a richiesta da parte degli Agenti di Polizia Locale, salvo eventuali sospensioni per legge.
- 2. Gli operatori su area pubblica, compreso i produttori agricoli, sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e al mantenimento di tale iscrizione per tutta la durata della propria attività, compreso il periodo di eventuale affido in gestione dell'azienda.
- 3. Gli operatori, nell'esercizio della propria attività, su posteggio, in forma itinerante o alla partecipazione delle operazioni di spunta, devono esibire, in originale, agli addetti al controllo che ne facciano richiesta la carta di esercizio in originale.
- 4. La carta di esercizio deve essere redatta nella forma autocertificativa prevista dal DPR 445/2000 direttamente dall'interessato, il quale alleggerà anche copia del proprio documento di identità; nella carta dovrà essere indicato:
 - a) la forma giuridica dell'impresa;
 - b) Le generalità complete del titolare ovvero del legale rappresentante della società;
 - c) Il codice fiscale e il numero di partita IVA attribuito;
 - d) Gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese;
 - e) Gli estremi dell'iscrizione all'INPS e se dovuta anche all'INAIL;

- f) Il numero delle autorizzazioni possedute, in proprietà o gestione, nell'intero territorio nazionale e l'indicazione del comune che ha provveduto al rilascio, oltre agli estremi dell'eventuale posteggio dato in concessione.
5. Le disposizioni dei commi precedenti, ad esclusione del comma 2, non si applicano ai produttori agricoli, esentati dall'applicazione delle disposizioni della legge ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera c) della L.R. n. 22/2019.

Art. 11 - Contingentamento posteggi

1. I posteggi del mercato settimanale (Planimetria Mercato) sono così contingentati:
- N. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli che vendono esclusivamente prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende con posteggi numerati in cartografia ai nn. 9, 19;
- N. 1 posteggio riservato al produttore agricolo di coltura biologica con posteggio in cartografia al n. 20;
- N. 5 posteggi riservati alle vendite di prodotti del settore alimentare con posteggi numerati in cartografia ai numeri ai nn. 1, 6, 14, 16 e 17;
- I restanti posteggi riservati al settore non alimentare in cartografia ai numeri 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18.
2. Si fa presente che nei rispettivi posteggi l'attività di vendita, sia come concessionari o come spuntisti, può essere esercitata esclusivamente con riferimento al settore merceologico in cui l'autorizzazione è stata rilasciata e come da planimetria allegata.

Art. 12 - Operazioni di spunta

1. Nelle fiere, nei mercati e nei posteggi isolati, i posteggi temporaneamente non occupati sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori o specializzazioni merceologiche e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati. A coloro i quali venga concesso un posteggio nel mercato spetterà il pagamento del canone di posteggio da effettuarsi con versamento diretto agli agenti della Polizia Locale in servizio di sorveglianza.
2. All'ora stabilita gli agenti di Polizia Locale effettuano le operazioni di spunta, alle quali possono partecipare tutti gli operatori europei in possesso di un titolo abilitativo valido, l'agente di Polizia Locale comune assegnerà l'utilizzo del posteggio seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato, fiera o posteggio isolato e per quel settore, specializzazione merceologica o categoria e in caso di parità sarà data la precedenza a colui che potrà vantare la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica o produttore agricolo.
3. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire, in originale, l'autorizzazione, la carta di esercizio e se collaboratori o dipendenti, la certificazione prevista dall'articolo 9.
4. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato ad entrambi i settori merceologici dovrà indicare per quale dei due settori intenda partecipare all'operazione, ricevendo il punto di presenza solamente per il settore per il quale ha chiesto di partecipare.
5. L'agente di Polizia Locale provvederà ad aggiornare in tempo reale le graduatorie redatte per tipologia di settore o categoria merceologica, alimentare e non alimentare, produttore agricolo, soggetto diversamente abile o altra eventuale categoria speciale.
6. Non è consentito ad un medesimo operatore di partecipare alle operazioni di spunta con più autorizzazioni, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle

- certificazioni previste dall'articolo 9, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.
7. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione; la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato, senza un giustificato motivo, il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.
 8. Nell'ipotesi che al termine delle operazioni di spunta dovessero risultare ancora liberi posteggi idonei all'assegnazione tramite tali operazioni, si potrà procedere alla assegnazione agli operatori in graduatoria indipendentemente dal loro settore o specializzazione merceologica.
 9. L'ufficio di Polizia Locale aggiorna ad ogni edizione le graduatorie delle operazioni di spunta, sulla base degli estremi del titolo abilitativo esibito per tale partecipazione e le comunica all'Ufficio Commercio.
 10. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati a tali operazioni, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati o superiore a 7 (sette) anni per le fiere, ovvero che in tali periodi non abbiano acquisito alcuna presenza.
 11. È fatto divieto all'operatore che ha ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella concessione ovvero specificato nella parte seconda del presente regolamento in riferimento alla ricognizione dell'area utilizzata.
 12. Nella medesima giornata gli agenti della Polizia Locale provvederanno a versare le eventuali somme riscosse a tale titolo all'incaricato dell'Ufficio Ragioneria assieme agli atti di quietanza dei mezzi di trasporto rilasciati.
 13. Agli operatori che si presenteranno prima dell'orario di accesso al mercato e che rimarranno esclusi per mancanza di posteggi verrà conteggiata la presenza.

Art. 13 - Merci poste in vendita

1. E' consentita la vendita di tutte le merci eccezion fatta per quelle la cui vendita su aree pubbliche può dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico sanitario e di ordine pubblico secondo le normative vigenti.

Art. 14 - Controllo del mercato

1. Il controllo del mercato settimanale e della fiera è affidato alla Polizia Locale che vi provvederà con i propri agenti, allo svolgimento degli atti necessari per un armonico ed ordinato sviluppo dei mercati stessi.
2. Gli agenti della Polizia Locale hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro, sia per il mercato settimanale che per la fiera, le presenze al fine di stilare una graduatoria.

Art. 15 - Utilizzo del suolo pubblico

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita se non diversamente ed espressamente autorizzati nell'atto di concessione; dovranno altresì rimuovere ogni rifiuto che dovrà essere conferito secondo le modalità previste dal sistema di raccolta dei rifiuti adottato dal comune.

2. È fatto divieto durante l'esercizio dell'attività di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili, in tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o ai clienti frequentatori del mercato.
3. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal piano delle aree e non dovrà arrecare alcun tipo di danno o insudiciamento al suolo stradale.
4. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato ed in particolare dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di fuga.
5. Non sarà considerata presenza al mercato il concessionario che abbia abbandonato senza un giustificato motivo l'area mercatale prima dell'orario previsto.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge e delle norme attuative.
7. E' assolutamente fatto divieto di occupare spazi non compresi nella cartografia allegata.

Art. 16 - Subingressi

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile ovvero, atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.
3. Il subentrante dovrà presentare, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla stipula del contratto e comunque prima di avviare l'attività, la relativa SCIA indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.
4. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 3, sempre che abbia mantenuto l'iscrizione al registro delle imprese anche se quale azienda non attiva. Il titolare non potrà procedere ad un nuovo affido in gestione o cessione definitiva se prima non avrà presentato comunicazione di rientro in possesso della stessa.
5. Ai sensi dell'articolo 54 comma 2 della Legge Regionale n. 22/2019 non si potrà procedere all'intestazione dell'autorizzazione e della concessione se il dante causa non avrà effettivamente esercitato l'attività anche in maniera discontinua per almeno 90 giorni; analogamente il rientro in possesso potrà avvenire solo dopo che il gestore avrà effettivamente esercitato l'attività per il medesimo periodo.
6. Il titolo abilitativo è re-intestato nel caso di morte del titolare previo invio, entro 12 mesi dal decesso del dante causa, della SCIA di subingresso da parte dell'erede, o degli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.71 D. Lgs. 59/2010, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade previa comunicazione di avvio del procedimento.
8. Per i produttori agricoli la SCIA per il subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'esercizio dell'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.

9. I soggetti indicati nelle lettere a), b), c), e d) del successivo articolo 34 comma 7 potranno cedere l'azienda solamente a soggetti che posseggano le medesime caratteristiche.
10. Assieme al trasferimento dell'azienda per cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.

Art. 17 - Orario di mercato

1. L'orario di apertura del mercato viene fissato per tutto l'anno alle ore 8,15 del mattino, l'ingresso, quindi, nell'area mercato è stabilito per le ore 7,30 e non si può procedere alla vendita prima delle ore 8.15.
2. Il termine delle operazioni di vendita è stabilito per tutto l'anno alle ore 13,00.
3. La chiusura del mercato e lo sgombero dei generi è consentita per tutto l'anno entro le ore 14,30 dopo aver effettuato le operazioni di pulizia.
4. Se, per motivi familiari o altri motivi, un assegnatario di posteggio avesse bisogno di lasciare il mercato prima della fine dello stesso, gli altri concessionari hanno l'obbligo di fare lo spazio necessario affinché lo stesso possa lasciare l'area mercatale senza inconvenienti.
5. Su richiesta degli interessati o di iniziativa dell'amministrazione comunale è possibile emanare deroghe di orario rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 18 - Bando pubblico di assegnazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi isolati, avviene attraverso l'emanazione di appositi bandi che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale del Comune.
2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.
3. L'elenco dei partecipanti ammessi al bando sarà affisso all'albo pretorio del comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicizzazione, trascorso il quale l'elenco dei partecipanti si intenderà definitivo.
4. Di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della pubblicazione indicata dal comma 3 il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi commi.
5. I criteri che saranno utilizzati per la formazione delle graduatorie degli operatori ammessi alla partecipazione, saranno formulati sulla base di procedure selettive e specificati nel bando, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
6. Il comune si riserva la facoltà di inserire nel bando, qualora ne ravveda la necessità, criteri tesi a risolvere eventuali posizioni di parità fra concorrenti.
7. I partecipanti al bando potranno scegliere, tra i posteggi messi a bando e decorsi i tempi di cui al comma 4 il posteggio di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione e sulla quale saranno evidenziati i posteggi da assegnare. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, risultante dall'espletamento del bando.
8. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico,

- specializzazione o riserva di posteggio, si dovessero rendere definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 6.
9. Solo nella fase di prima applicazione dell'assegnazione delle concessioni, nell'ipotesi che l'assegnatario disponga di un veicolo, di sua proprietà già prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, di dimensioni tali da necessitare di uno spazio maggiore, l'amministrazione comunale, nei limiti della disponibilità dell'area e nel rispetto dei diritti dei restanti operatori, potrà procedere ad ampliare le dimensioni della concessione o se necessario procedere allo spostamento della concessione stessa all'interno dell'area mercatale o nelle sue immediate adiacenze, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza.
 10. Le eventuali modifiche apportate alla reale situazione mercatale ai sensi del precedente comma sono sanate, successivamente ad un congruo periodo di sperimentazione, previa concertazione e approvazione da parte del consiglio comunale.
 11. I punteggi maturati alle operazioni di spunta utilizzati per la partecipazione al bando pubblico di assegnazione di cui al presente articolo, saranno annullati al momento che l'operatore abbia ottenuto il rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione.

Art. 19 - Durata delle concessioni nei mercati, fiere e posteggi fuori mercati

1. La durata delle concessioni di suolo pubblico, rilasciate previo espletamento di bandi pubblici di assegnazione, per lo svolgimento del commercio nelle fiere, mercati o posteggi isolati sarà di 10 anni e alla loro scadenza saranno rinnovate secondo le linee guida che saranno adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. I posteggi sono rinnovabili a richiesta dell'interessato a seguito di domanda in carta legale da presentarsi entro il primo Dicembre dell'ultimo anno di concessione.

Art. 20 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti al registro delle imprese, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228; potranno altresì effettuare l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o con l'utilizzo di posteggio.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.
3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio loro riservato avviene, fermo restando il possesso dell'iscrizione al registro delle imprese, solo nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e previa partecipazione al bando pubblico di assegnazione.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene seguendo le procedure, i tempi e i criteri indicati dall'articolo 18.
5. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.lgs 228/2001 al comune dove ha sede l'azienda agricola.
6. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione di cui al comma 5, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati che, in deroga a quanto indicato nel precedente articolo 12, risultano non assegnati o liberi a causa di assenza del concessionario.
7. Al produttore agricolo potrà essere rilasciata una sola autorizzazione e contestuale concessione nel medesimo mercato o fiera.

8. A parità di condizioni le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio verranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo del Comune oppure previo richiesta via PEC del Comune.
9. In caso di coincidenza della stessa data di presentazione della domanda, le eventuali autorizzazioni verranno rilasciate previo sorteggio.

Art. 21 - Mezzi di trasporto

1. La superficie dei posteggi individuali assegnata per la vendita, che si allega al presente regolamento, è comprensiva di quella necessaria alla sosta del mezzo di trasporto che deve essere munito di apposita autorizzazione al trasporto di cose in conto proprio e, se necessario, alla idoneità sanitaria.

Art. 22 - Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali e per le fiere devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartellino indicatore. I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 24 - Vendita di prodotti alimentari

1. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, come i prodotti surgelati, congelati o refrigerati è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità. E' fatto divieto di usare gruppi elettrogeni di qualsiasi tipo.

Art. 25 - Norme di comportamento durante la vendita

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti.
2. I frequentatori del mercato sono tenuti:
 - a) ad essere sempre presenti al banco vendita;
 - b) a non occupare più spazio di quanto loro assegnato;
 - c) a tenere esposti, in modo ben visibile, gli estremi delle autorizzazioni;
 - d) a sgomberare l'area entro l'orario stabilito;
 - e) a informare tempestivamente l'Ufficio Commercio di ogni assenza per malattia, che dovrà essere debitamente documentata. Il certificato medico di malattia, indicante i giorni di assenza, dovrà pervenire all' Ufficio Commercio entro il termine di una

settimana dall'inizio della malattia. L'Ufficio di Polizia Locale, annota in apposito registro, le presenze e le assenze degli operatori assegnatari di posteggio e ne dà comunicazione riassuntiva per ogni anno solare all'Ufficio Commercio entro il 31 Gennaio dell'anno successivo;

- f) a trasmettere all'Ufficio Suap del comune e alla Polizia Locale ogni eventuale variazione societaria;
- g) a dare preventiva comunicazione del mezzo usato per il trasporto e la vendita delle merci all'Ufficio Comunale del Commercio e alla Polizia Locale;
- h) a non effettuare la vendita con il sistema della riffa;
- i) a non ospitare nel proprio posteggio altri operatori;
- j) a tenere bene esposti i prezzi delle singole merci;
- k) a non effettuare la vendita fuori dagli spazi a loro assegnati;
- l) a non arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
- m) a non sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata;
- n) a lasciare pulito, a fine operazioni di vendita, lo spazio occupato. Ogni eventuale residuo di merci, imballaggi, cartoni etc...dovranno essere ordinatamente accatastati e legati. Per i trasgressori verrà applicata la sanzione di Euro 50,00 e in caso di reiterazione (terza sanzione in un anno) verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione all'autorizzazione per 30 giorni.
- o) a rispettare le norme del presente regolamento e della legge.

Art. 26 - Mancato utilizzo del posteggio

1. Il mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giorni in ciascun anno solare comporta la decadenza della concessione del posteggio e la revoca dell'autorizzazione, salvo i casi di malattia e gravidanza. Per gli operatori stagionali il mancato utilizzo è calcolato in proporzione alla durata dell'occupazione. Il certificato medico dovrà pervenire in Comune, all'Ufficio Commercio entro 10 giorni dall'assenza a cui si riferisce. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste all'Art.44 comma 1 della L.R. del LAZIO N. 33 del 18.11.1999, l'Ufficio Commercio ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Ai sensi dell'Art. 29, comma 3 del D.lgs 114/1998, l'autorizzazione è sospesa dal comune per un periodo non superiore a giorni 20

Art. 27 - Mercato

1. L'area destinata al mercato settimanale che si svolge nel comune di Vasanello il mercoledì di ogni settimana è compresa in Viale Marconi. Sono istituiti nel mercato del Comune di VASANELLO n. 20 posteggi che occupano un'area di circa 900 mq e la dislocazione risulta dalla cartografia allegata e approvata con il presente Regolamento.
2. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono indicate nelle rappresentazioni grafiche che, facenti delle aree di cui all'articolo 53 della LR del Lazio 22/2019 richiamato dall'articolo 1 comma 2 del presente regolamento, viene approvato dal Consiglio Comunale; tale piantina contiene le planimetrie che indicano l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione; sarà altresì indicata la frequenza dell'edizione.
3. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che, quali concessionari, risultino in possesso dell'autorizzazione e della relativa concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che provenienti da qualsiasi nazione europea siano dotati di titolo abilitativo rilasciato dal paese di origine accompagnato da traduzione ufficiale del documento e che abbiano avuto la possibilità di esercitare a seguito della partecipazione alle operazioni di spunta.

4. Qualora il mercato settimanale del mercoledì ricada in un giorno di festività nazionale deve considerarsi soppresso, così anche nel caso che il mercato ricada di mercoledì nei giorni 5 maggio (festa patronale San Lanno) e 16 agosto (festa compatrono San Rocco) dovrà considerarsi soppresso.
5. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 3 le assenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate al fine di determinare il numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione.
6. Il Comune, per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.

Art. 28 - Posteggi fuori mercato e commercio in forma itinerante

1. I posteggi al di fuori della sede di mercato per l'esercizio della vendita al dettaglio su aree pubbliche sono:
 - a) Posteggio N. 1, Viale Marconi esclusivo per la vendita di frutta secca nel giorno di Domenica, feste sagre, fiere e manifestazioni locali di MQ 32, con orario di vendita dalle ore 14,00 alle ore 20,00 ed esclusivo per la vendita di porchetta il Sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 (Cartografia allegato A).
 - b) Posteggio N. 1, Piazza della Repubblica, esclusivo per la vendita di pesce nei giorni del Martedì e Venerdì di MQ 32 con orario di vendita dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (Cartografia Allegato B).
 - c) Posteggio N. 1, Via Bruno Serotini esclusivo per la vendita di pesce nei giorni del Martedì e Venerdì di MQ 32 con orario di vendita dalle ore 7,30 alle ore 09,00 (Cartografia Allegato C).
 - d) Posteggio N. 1, Piazza della Repubblica, esclusivo per la vendita di porchetta nei giorni di Mercoledì, Sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 Mercoledì, Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, il Venerdì, il Sabato e nei giorni di festa, sagre fiere e manifestazioni locali (Cartografia Allegato D).
 - e) Posteggio N. 1, esclusivo per la vendita di frutta secca nel giorno del 17 gennaio per la Festa di S. Antonio Abate, Via Giuseppe Mazzini angolo Via S. Antonio (zona antistante la chiesa di S. Antonio, Cartografia Allegato E).

Art. 29 - Aree di sosta commercio itinerante

1. Vengono istituite le seguenti aree di sosta destinate al commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
 - Via Cesare Battisti N. 77-81;
 - Via Palazzolo (incrocio con via Celestini);
 - Piazza Luigi Creta (parcheggio);
 - Via Ignazio Silone (parcheggio vicino scuola media statale);
 - Via Bruno Serotini (vicino parcheggio monumento aeronautica);
 - Via XXV Aprile (parcheggio);
 - Via Benedetto Croce (dietro ufficio postale).
2. E' assolutamente fatto divieto di effettuare il commercio itinerante nei giorni di mercato, fiera, sagre e festività di cui al successivo art. 31 e nell' orario di chiusura degli esercizi di vicinato.

Art. 30 - Orario di vendita

1. L'orario di vendita degli operatori itineranti è stabilito per la seguente fascia oraria:

- Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel periodo invernale;
 - Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nel periodo estivo.
2. La sosta negli appositi spazi non può essere protratta per più di un'ora. E' fatto assoluto divieto di occupare spazi diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento, per l'occupazione dei quali valgano le norme relative alla vendita su spazi e aree pubbliche contenente in questo regolamento con esclusione del pagamento del Canone Unico Patrimoniale.

Art. 31 - Feste e sagre

1. In occasione delle seguenti feste e sagre:
 - 17 Gennaio, S. Antonio Abate per la durata dei festeggiamenti;
Sarà consentita la sosta ai commercianti nel posteggio in Via Giuseppe Mazzini angolo Via S. Antonio così come disciplinato dall'art. n. 28, comma 1, lettera e) del presente Regolamento;
 - 5 Maggio, San Lanno per la durata dei festeggiamenti e 16 Agosto, San Rocco per la durata dei festeggiamenti;
Sarà consentita la sosta ai commercianti su aree pubbliche in piazza della Repubblica e piazza Vittorio Veneto come da planimetria allegata. Le domande per l'assegnazione del posteggio dovranno pervenire al Comune almeno trenta giorni prima della data d'inizio della manifestazione cui trattasi e corredate della seguente documentazione.
2. PER I COMMERCianti:
 - a) Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - b) Certificazione relativa all'iscrizione nel registro delle imprese.
3. PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI:
 - a) Autorizzazione all'esercizio dell'attività e convalida annuale (dichiarazione di proseguimento presentata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione);
 - b) Assicurazione;
 - c) Collaudo annuale;
 - d) Certificato di circolazione con relativa revisione (se si tratta rimorchio ad uso speciale spettacoli viaggianti);
 - e) Conformità dell'impianto elettrico (se presente);
 - f) Disponibilità di estintori (se necessari);
 - g) Dichiarazione di corretto montaggio (questo documento va presentato solo dopo che sia stato effettuato il montaggio);
4. I documenti suddetti non devono necessariamente essere prodotti in copia autentica, è sufficiente una copia fotostatica con allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e fotocopia di un documento in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
5. Ogni altra documentazione considerata necessaria all'uopo, viene richiesta con apposita lettera e dovrà essere presentata al momento dell'assegnazione del posteggio, pena la perdita del diritto di quest'ultimo. Le domande non complete della relativa documentazione non verranno prese in considerazione. L'assegnazione del posteggio avverrà in base all'anzianità di presenze della manifestazione stessa. A parità di punteggio verrà presa in considerazione la data d'iscrizione al registro delle imprese. La graduatoria verrà resa nota tramite affissione all'albo pretorio per 10 giorni, a partire dal settimo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande. La data di assegnazione del posteggio verrà comunicata ai soli concessionari con raccomandata A/R, per PEC.
6. Il mancato utilizzo del posteggio assegnato per 2/5 della durata della manifestazione porterà alla mancata assegnazione della presenza. Gli operatori dovranno attenersi alle seguenti norme:
 - Non verrà fornita energia elettrica.
7. La data e l'ora di assegnazione del posteggio verrà comunicata ai soli assegnatari con apposite lettere PEC;
8. I banchi installati al momento dell'assegnazione non dovranno essere smontati (neanche di notte) fino all'ultimo giorno autorizzato, l'abbandono del posto comporterà automaticamente la perdita del diritto acquisito e si procederà a nuova assegnazione ad operatori eventualmente presenti entro le ore 9,00 di ogni giorno.

9. La ricevuta di pagamento del Canone Unico Patrimoniale dovrà pervenire all'Ufficio di Polizia Locale 5 giorni prima della data di assegnazione, e sarà trasmessa all'Ufficio Commercio successivamente, tramite consegna personale, PEC o raccomandata A/R inviata almeno 5 giorni prima della data specificata, altrimenti non sarà permesso l'esercizio dell'attività.
10. Presentare, nello stesso termine, e con le stesse modalità della ricevuta di pagamento, tutta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, al fine di regolarizzare la domanda, pena la perdita del diritto al posteggio.
11. In caso di rinuncia, mancata presenza degli assegnatari nel giorno e nell'ora stabiliti, o mancata presentazione della ricevuta di pagamento e/o documentazione integrativa come sopra riportato, il posteggio verrà assegnato ad altro titolare di autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica, con precedenza a coloro che sono rientrati nella graduatoria pubblica, ma senza raggiungere una posizione utile per ottenere la concessione all'occupazione temporanea del suolo pubblico.
12. Saranno ammesse soltanto le seguenti tipologie di vendita:
 - a) Settore Alimentare.
 - b) Frutta secca.
 - c) Porchetta arrostita.
 - d) Zucchero filato.
 - e) Settore non alimentare
 - f) Oggettistica
 - g) Libri
 - h) dispositivi musicali e multimediali
 - i) Prodotti di vimini, in ceramica in coccio ecc. ecc.
 - j) Spettacoli viaggianti (verranno riservati appositi spazi come da planimetria allegata)
13. Per tutto quanto espressamente regolamentato si rimanda alle norme previste per il mercato.

Art. 32 - La Fiera

1. L'area destinata allo svolgimento della fiera di cui all'articolo 53 della LR del Lazio 22/2019 è indicata nella rappresentazione grafica facente parte del presente regolamento (Allegato Planimetria Fiera), viene approvata dal Consiglio Comunale; tale planimetria che indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione; nel Comune di Vesanella si svolge, ogni anno solare, la tradizionale Fiera nell'ultima domenica di ottobre.
2. La partecipazione alla fiera è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica di tipo a) oppure di tipo b) e che abbiano ottenuto la concessione di posteggio, rinnovabile ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del presente regolamento per eguale periodo, a mezzo di partecipazione al bando pubblico.
3. Il comune per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
4. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura della fiera, possono essere effettuate previa concertazione con i commercianti interessati utilizzando le disposizioni contenute nell'articolo 34.
5. Per la fiera è redatta una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico e per ognuna delle categorie speciali; tale graduatoria sarà formata iniziando dai soggetti che saranno risultati idonei nella partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione del posteggio nella fiera di cui trattasi che non abbiano avuto l'opportunità di risultare assegnatari.
6. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio nazionale previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della

data fissata per lo svolgimento della fiera, di apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ultimata la graduatoria, alle operazioni di spunta per l'assegnazione dei posteggi eventualmente ancora disponibili potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiamo presentato la preventiva comunicazione sopra citata.

7. Fermo restando le disposizioni inerenti l'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, il responsabile del settore provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione la graduatoria, rendendola pubblica mediante affissione all'albo pretorio.
8. Le richieste di partecipazione alla fiera, per coloro i quali non sono titolari di concessione di posteggio per la stessa, dovrà essere presentata entro le modalità e i termini che verranno pubblicati sul sito del Comune di Vasanello. La richiesta dovrà essere inoltrata all'Ufficio protocollo del Comune di Vasanello in bollo da 16 Euro e dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - Denominazione della Ditta, copia del documento del responsabile, tipologia delle merci da esporre, metratura per il futuro posteggio, fotocopia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, la fotocopia del certificato di iscrizione al registro delle imprese, il DURC aggiornato alla data di presentazione della domanda, il pagamento dei MQ richiesti nella domanda, fornire indirizzo PEC per eventuali risposte.
9. Sono altresì esenti dal presentare la richiesta e tutta la relativa documentazione, tutti coloro che hanno il diritto di concessione, i concessionari hanno l'obbligo di inviare in anticipo il pagamento dei MQ utilizzati a pena di esclusione dalla Fiera stessa.
10. Tutti coloro che siano concessionari o spuntisti aventi una superficie da occupare inferiore di MQ 40 dovranno effettuare il pagamento del posteggio pari a MQ 40.

Art. 33 - Dislocazione fiera

1. La fiera annuale che si svolge l'ultima domenica di ottobre, è organizzata dal Comune di Vasanello.
2. Ha ubicazione e svolgimento nelle seguenti aree (vie) pubbliche:
 - Piazza della Repubblica, Piazza Vittorio Veneto, Viale Marconi, Via Palmiro Togliatti, Via Giuseppe Mazzini, Via S. Antonio.
3. Per eventuali modifiche o nuovo inserimento di ubicazione della fiera sarà di competenza del consiglio

Art. 34 - Istituzione, modifica, soppressione dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.
2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della pubblica amministrazione che su istanza degli interessati o loro rappresentanti dovrà essere approvata dal consiglio comunale solo dopo che si sia verificato, a seguito di un periodo di sperimentazione di almeno 6 mesi eventualmente prorogabile, la funzionalità della modifica.
3. In deroga alla previsione del comma 2 la disposizione potrà essere adottata dalla Giunta Comunale nei casi di massima urgenza e comunque per periodi non superiori a 6 (sei) mesi eventualmente rinnovabili.
4. Nell'ipotesi di spostamento dell'area la nuova assegnazione dei posteggi avverrà seguendo la stessa assegnazione prevista per la vecchia area.
5. Solo nell'ipotesi che i posteggi oggetto dello spostamento, modifica o soppressione siano in misura superiore al 50 % (cinquanta per cento) dell'intero organico la riassegnazione della concessione riguarderà l'intero organico del mercato o fiera.

6. L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati, fiere, mercatini e posteggi isolati, può avvenire solo previo inserimento della manifestazione nel nuovo regolamento che dovrà necessariamente essere aggiornato. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità e l'impatto commerciale per i commercianti su area pubblica, su area privata e per i consumatori; tale sperimentazione avviene mediante atto di indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale. Per tutta la durata di svolgimento della sperimentazione non possono essere rilasciate concessioni e nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la successiva assegnazione a mezzo bando pubblico salvo il riconoscimento dei punteggi maturati alle operazioni di spunta.
7. Ogni nuovo mercato o fiera, ovvero aggiunta di posteggi rispetto all'esistente organico, deve prevedere anche la presenza di specifici posteggi riservati a:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/92;
 - b) ai produttori agricoli previsti dal D.lgs 228/2001;
 - c) ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;
 - d) alle imprese artigiane e di servizio;
8. Nei mercati e nelle fiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nei quali i posteggi riservati indicati dal comma precedente non siano presenti si provvederà al loro inserimento, nella misura possibile, qualora si proceda ad incrementare l'organico previsto nell'area;
9. L'istituzione a scopo sperimentale di un mercato, fiera o ogni altra modifica può avere una durata massima di 6 mesi eventualmente prorogabile.

Art. 35 - Revoca dell'autorizzazione e decadenza della concessione

1. L'autorizzazione per il commercio su area pubblica è revocata e la concessione dichiarata decaduta nei casi previsti dall'articolo 55 della Legge Regionale 22/2019.
2. La concessione di posteggio per la partecipazione alle fiere decade nell'ipotesi che il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio;
3. L'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio per la partecipazione ai mercati o posteggi isolati è revocata nell'ipotesi di mancato utilizzo del posteggio per periodi complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero per oltre un quarto del periodo previsto dalla regolamentazione comunale in caso di autorizzazioni stagionali;
4. Si considera assenza giustificata il mancato utilizzo del posteggio o la sospensione dell'attività dovuta a malattia, gravidanza o servizio civile volontario, da notificare all'amministrazione comunale a mezzo di idonea certificazione entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento; decorso tale termine l'assenza non potrà essere giustificata e comporterà l'applicazione delle presenti disposizioni.
5. All'operatore concessionario, o al soggetto che abbia avuto l'opportunità di utilizzare il posteggio attraverso le operazioni di spunta, che senza giustificato motivo abbandoni il posteggio prima dell'orario previsto non sarà computata la presenza per quel giorno.
6. Si procede alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione e se contestuale alla decadenza della concessione di posteggio nell'ipotesi che l'interessato abbia provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese, anche se successivamente avesse provveduto a iscriversi nuovamente, in tale ipotesi si tratterebbe di iscrizione di altra nuova azienda dotata di partita IVA diversa rispetto a quella cessata.
7. La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione, decade nell'ipotesi che la dichiarazione auto-certificativa resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal comune, tanto da costituire comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 36 - Sospensione del titolo abilitativo

1. La sospensione di validità dell'autorizzazione opera nell'ipotesi di reiterazione, come definita dall'articolo 15 comma 1 lettera hh) della Legge Regionale, delle seguenti violazioni:
 - a) Esercitare l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree non previste dal presente regolamento e specificate nell'art. 29;
 - b) Esercitare il commercio nelle aree demaniali non comunali in assenza del nulla osta delle autorità competenti o esercitare in difformità delle condizioni o prescrizioni imposte dall'autorità;
 - c) Esercitare l'attività di commercio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e nelle autostrade in assenza del permesso del gestore di tali aree;
 - d) Esercitare l'attività di commercio su area pubblica con l'autorizzazione prevista dall'articolo 45 della Legge ovvero mediante l'utilizzo di posteggio, in un luogo diverso rispetto a quello previsto per quel giorno dalla concessione.
 - e) Consentire la sostituzione del titolare dell'autorizzazione in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del presente regolamento.
 - f) Esercitare l'attività di commercio su area pubblica fornendo al cliente il servizio assistito di somministrazione, tale si considera anche la fornitura delle bevande direttamente nel bicchiere;
 - g) Esercitare l'attività di commercio mediante l'utilizzo di posteggio omettendo di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in originale.
 - h) Esercitare il commercio su area pubblica senza essere in possesso della regolarità contributiva (DURC);
 - i) Esercitare qualsiasi forma di attività di commercio su area pubblica senza essere in possesso della carta di esercizio in originale;
 - j) Compilare la carta di esercizio in forma diversa rispetto a quanto indicato nell'articolo 10 del presente regolamento;
 - k) Esercitare il commercio su area pubblica di oggetti da punta e da taglio o altri oggetti usati in difformità delle disposizioni specifiche previste dal presente regolamento;
 - l) Esercitare il commercio su area pubblica di animali da affezione;
 - m) Esercitare il commercio su area pubblica senza rispettare le disposizioni in materia di orari;
 - n) Esercitare il commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di un posteggio senza rispettare le prescrizioni e le dimensioni previste dal presente regolamento e dal piano delle aree;
 - o) Esercitare il commercio su area pubblica su di un numero di posteggi superiori a quelli previsti dall'articolo 46 comma 2 della Legge Regionale;
 - p) Esercitare il commercio in forma itinerante senza utilizzare uno dei veicoli previsti dall'articolo 47 del codice della strada;
 - q) Effettuare nella forma itinerante soste di durata superiore a quella consentita per il servizio da rendere al cliente presente;
2. Ai sensi dell'articolo 39 comma 1 lettera v) della legge regionale si ha reiterazione quando il medesimo operatore commette la medesima violazione nell'arco di 2 anni, anche se ha provveduto al pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 689/81.
3. Ai fini della reiterazione hanno valore unicamente le violazioni commesse nel territorio di questo comune.
4. Nell'ipotesi di reiterazione di una delle violazioni indicate dal precedente comma 1 l'amministrazione comunale provvederà alla sospensione del titolo autorizzativo per un periodo di 7 giorni; tale sospensione non concorre a determinare il numero massimo delle assenze nell'utilizzo del posteggio previsto dall'articolo 55 della Legge regionale.

Art. 38 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione nazionale o regionale, chi viola le altre disposizioni del presente regolamento è soggetto al pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000 pari a € 100,00.

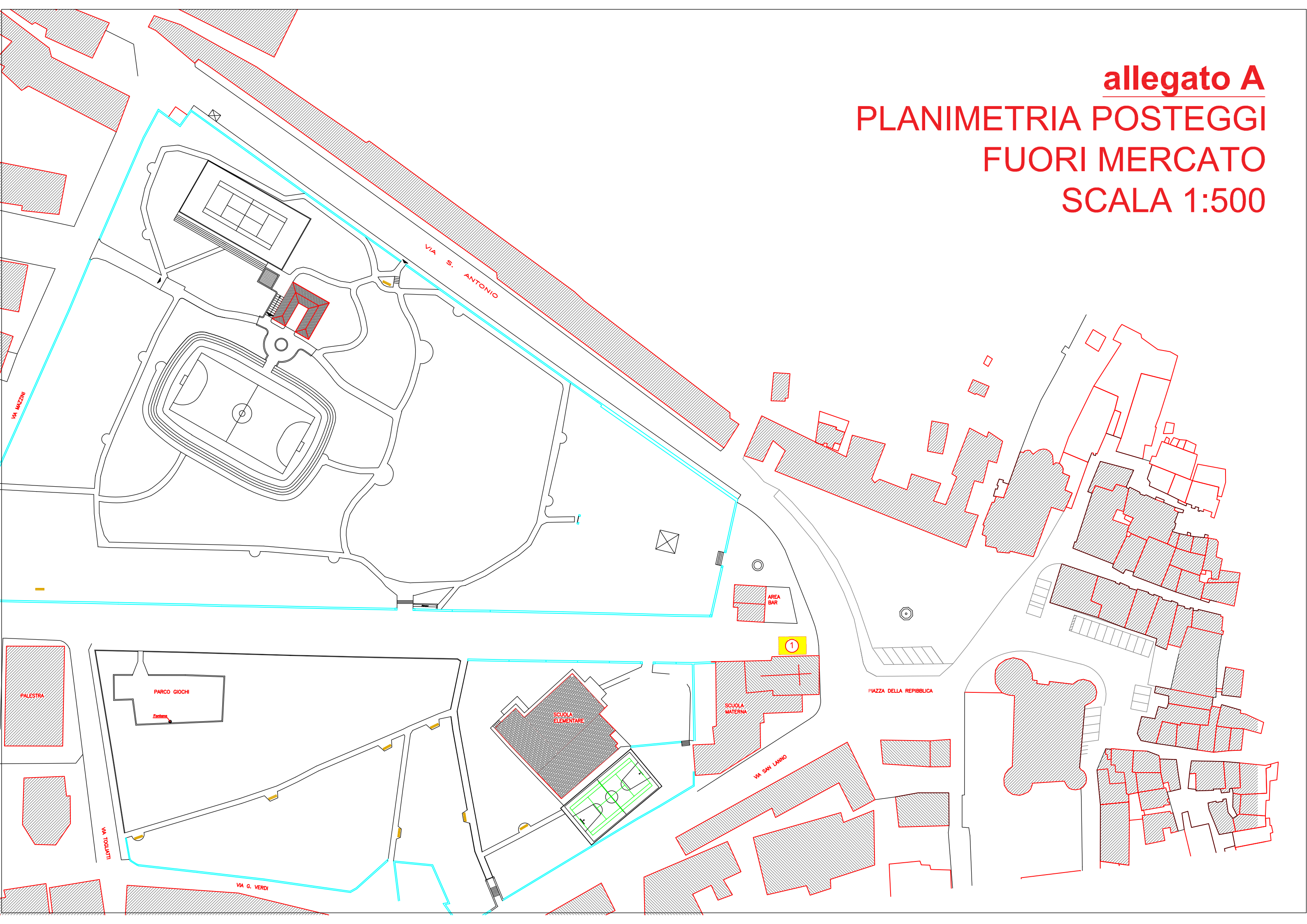
Art. 39 - Vigilanza

1. La vigilanza e la disciplina delle attività svolte su aree mercatali e fiere, spetta al personale della Polizia locale e al personale di tutti gli organi di vigilanza secondo i rispettivi ordinamenti;
2. Sulle controversie sorte nelle aree mercatali e fiere durante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento che non potessero essere inequivocabilmente risolte, decidono senza formalità i soggetti di cui al comma precedente secondo le rispettive competenze;
3. L'Amministrazione Comunale non risponde di furti o danneggiamenti provocati da terzi che avvengano all'interno dell'area mercatale e fiera;
4. La Polizia Locale ha il compito per il buon esito del mercato settimanale e della fiera, di locare gli spuntisti che non hanno posto assegnato sia per il mercato settimanale che per la fiera;
5. Alla Polizia Locale spetta il compito della riscossione della quota dovuta per il pagamento del suolo pubblico da parte degli spuntisti per il mercato settimanale e per la fiera.

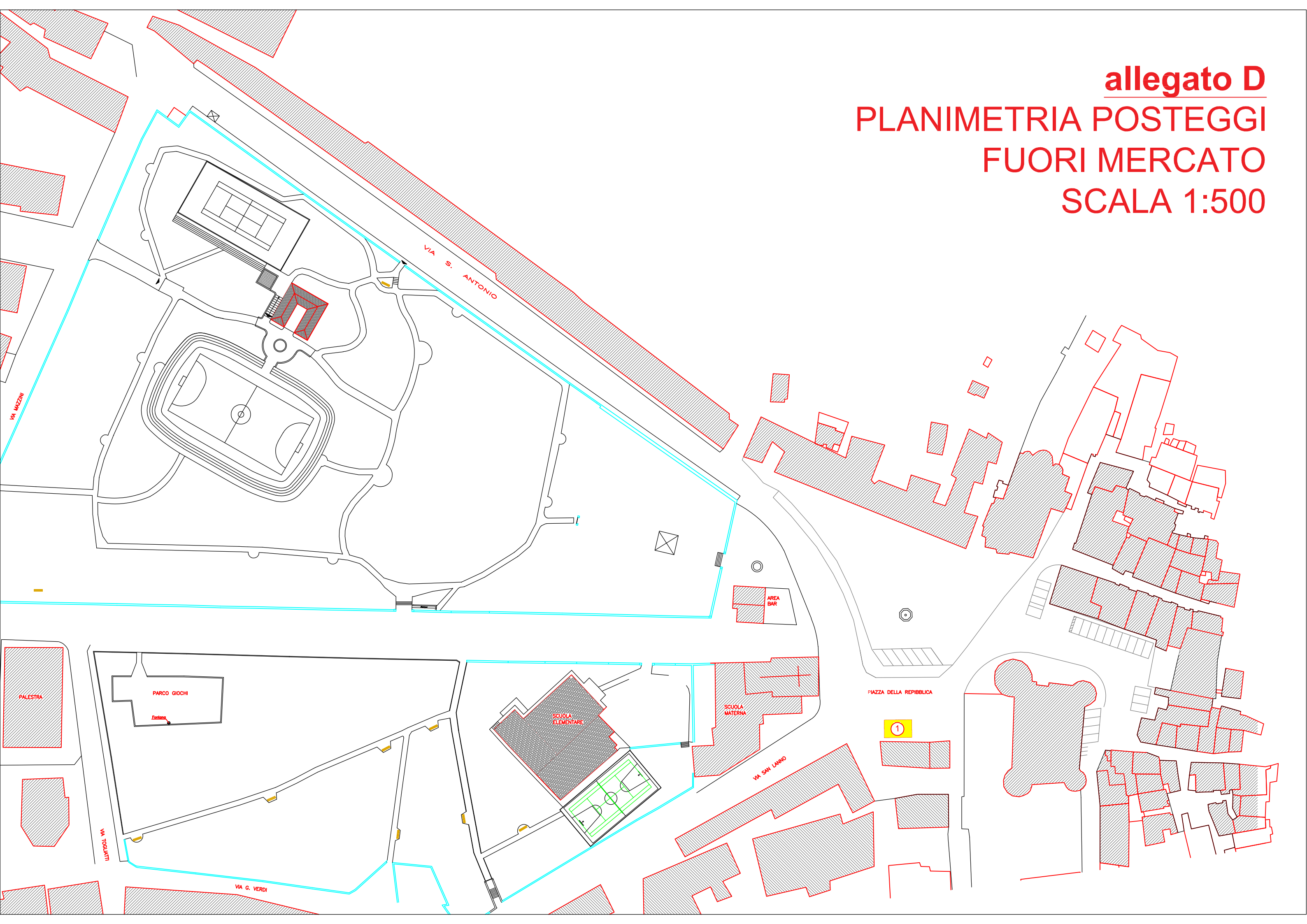
Art. 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio, una volta divenuto esecutivo l'atto deliberativo che lo approva.

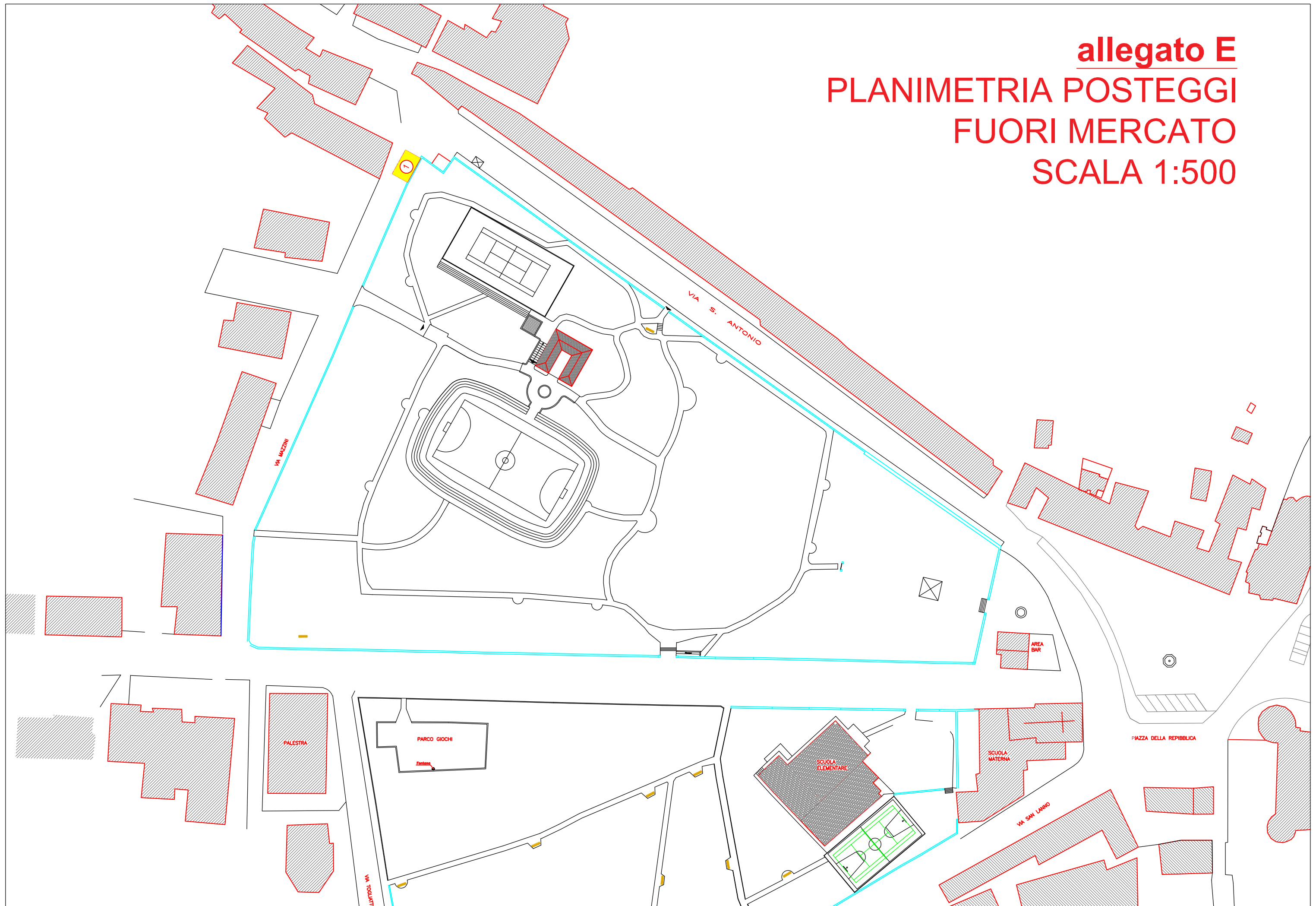
allegato A
PLANIMETRIA POSTEGGI
FUORI MERCATO
SCALA 1:500



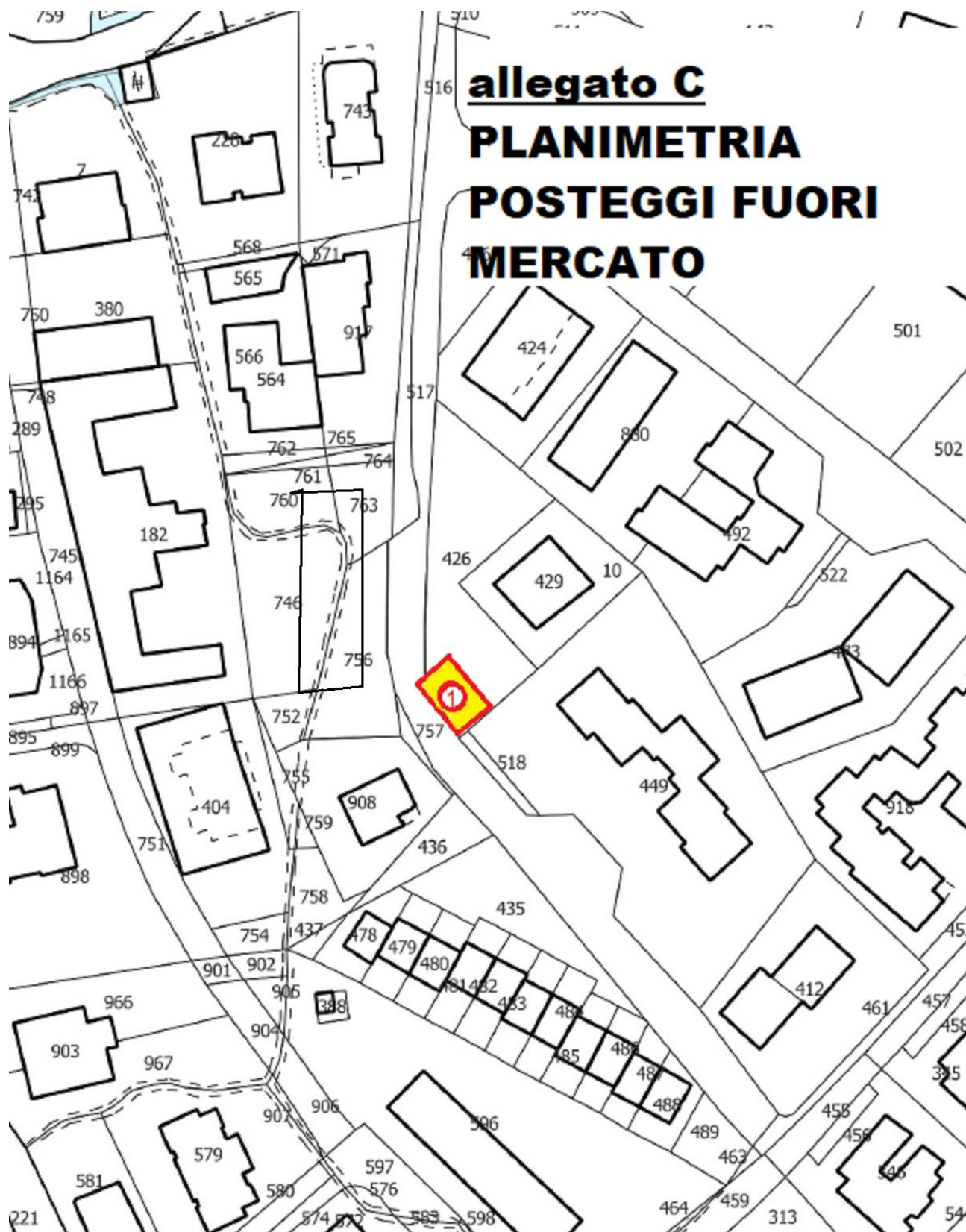
allegato D
PLANIMETRIA POSTEGGI
FUORI MERCATO
SCALA 1:500



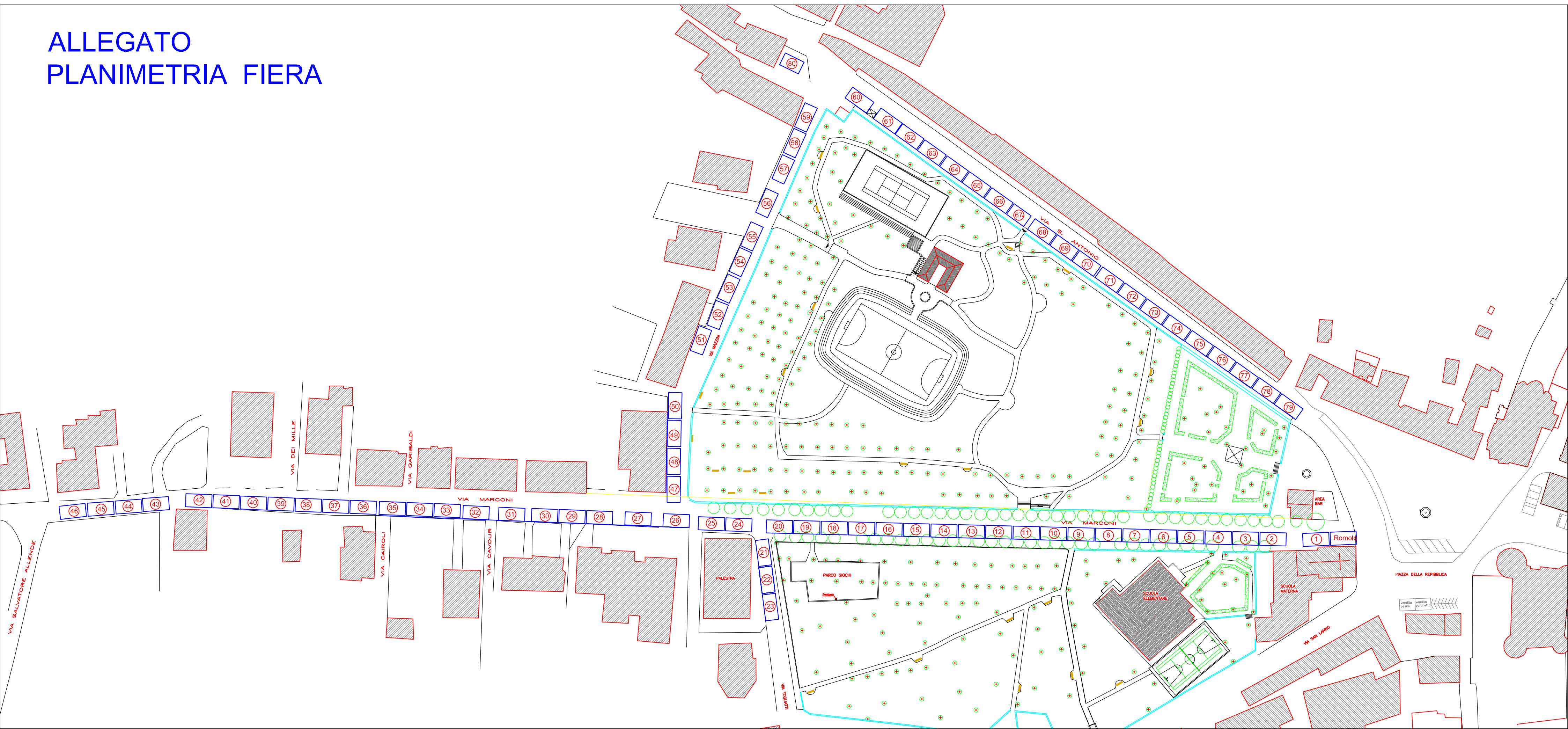
allegato E
PLANIMETRIA POSTEGGI
FUORI MERCATO
SCALA 1:500



allegato C
PLANIMETRIA
POSTEGGI FUORI
MERCATO



ALLEGATO
PLANIMETRIA FIERA



allegato
PLANIMETRIA MERCATO
SCALA 1:500

